

CDXXXIII SEDUTA

GIOVEDÌ 4 APRILE 1957

Presidenza del Vicepresidente MURETTI

I N D I C E

Assenze per più di cinque giorni	7789
Comunicazioni del Presidente	7789
Proposta di legge: «Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 11 marzo 1956, numero 9, concernente "Provvidenze a favore dell'agricoltura"». (196) (Discussione e rinvio in Commissione):	
CHERCHI	7790-7792
ZUCCA	7791-7795-7797-7799
COVACIVICH	7792
SERRA	7793-7794-7795
PRESIDENTE	7794-7795
STARA, Assessore alle finanze	7795-7799
SOGGIU PIERO	7797

La seduta è aperta alle ore 11 e 20.

CANALIS, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico il nome dei consiglieri regionali che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Cottoni, decima assenza; Pinna, settima assenza.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presi-

denza le due lettere di cui do lettura: « All'onorevole Presidente del Consiglio regionale - Cagliari. Prendo atto volentieri del voto col quale il Consiglio regionale, richiamandosi ai principi fondamentali della democrazia politica, ha respinto, per la seconda volta, le mie dimissioni. In omaggio a quegli stessi principi, pur ritenendo che nel caso specifico le dimissioni mie e dell'onorevole Cossu, potevano forse considerarsi politicamente opportune, penso sia mio dovere rispettare la volontà del Consiglio. A lei, onorevole Presidente e agli onorevoli consiglieri, il mio più vivo ringraziamento per la stima espressa nei miei riguardi e per la fiducia accordatami. Sebastiano Dessanay ».

« All'onorevole Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Mi riferisco alla sua cortese comunicazione del 27 marzo u.s. per informarla che in ossequio al rinnovato voto del Consiglio regionale ho deciso di non insistere nelle mie dimissioni da Consigliere. Ringrazio l'Assemblea per la testimonianza di fiducia manifestatami e porgo a Lei, onorevole Presidente, i miei grati, devoti saluti. Dev.mo Basilio Cossu ».

Discussione e rinvio in Commissione della proposta di legge: «Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 11 marzo 1956, numero 9, concernente «Provvidenze a favore dell'agricoltura"». (196)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Disposi-

zioni modificative ed integrative della legge regionale 11 marzo 1956, numero 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura », di iniziativa dei consiglieri Serra, Covacivich e Castaldi; relatori gli onorevoli Pernis e Medda.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, la proposta di legge in discussione, nonostante l'apparente modestia, ha una sua particolare importanza, e giunge certamente opportuna e tempestiva. Essa è volta a colmare una lacuna e ad eliminare un inconveniente che ha pregiudicato la situazione degli allevatori, dei coltivatori e degli agricoltori danneggiati dal maltempo dell'inverno 1956. Nella sua semplicità rivela, inoltre, il metodo di lavoro che la Giunta segue, e che deve essere condannato e respinto. Dimostra, infine, quanto fallace sia stato l'impegno della Giunta, in modo particolare del suo Presidente, di snellire le procedure burocratiche e amministrative della Regione e di affrettare la conclusione delle pratiche.

Noi ci troviamo dinanzi ad un caso che non è l'unico, certamente, ma che può essere considerato quasi un caso limite. Il Consiglio regionale approvò nel marzo 1956, e mi pare unanimemente, un progetto di legge che istituì un fondo destinato a favorire il credito agrario nella Regione, con una disponibilità iniziale di un miliardo di lire. Il maltempo che si era abbattuto sulle nostre campagne suggerì, come è noto, di destinare il fondo, soltanto per il 1956, alla concessione di prestiti di esercizio a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo. Quella legge, inutile dirlo, apparì allora provvida e opportuna e fu con grande favore accolta dai coltivatori e dagli agricoltori, che speravano di trarne sicuri vantaggi. In verità vantaggi e benefici sono poi venuti meno, ed occorre ora denunciare con forza e con energia l'inganno teso ai nostri contadini.

E' chiaro, ormai, che il proposito di una parte del Consiglio non era quello di sollevare le

campagne dai danni dovuti a così eccezionali calamità, ma quello piuttosto di rispondere con interessata demagogia alle richieste che coltivatori ed allevatori avanzavano. La questione è tanto più grave in quanto non soltanto non è mancato alla Giunta regionale il tempo di approntare la convenzione con l'istituto gestore, ma non sono neanche mancate sollecitazioni del

Consiglio all'Assessore alle finanze ed all'Assessore all'agricoltura perchè la convenzione fosse stipulata in tempo utile, in modo da consentire agli interessati di presentare le domande e di accedere al credito. Ricordo che io stesso, nel luglio dello scorso anno, quando già la legge era entrata in vigore, presentai una interrogazione urgente per avere notizie e per sollecitare la approvazione della convenzione prevista. Si lasciarono trascorrere, prima di dare una risposta, ben quattro mesi, e dalla risposta non fu dato di comprendere se la convenzione fosse stata, o no, stipulata. L'Assessore all'agricoltura, il 25 ottobre, si esprimeva press'a poco in questi termini: « So che si sono presi contatti per stipulare la convenzione; credo che sia stata già elaborata, e che, presto, entrerà in vigore ».

E' trascorso altro tempo; un anno esatto dall'approvazione della legge avvenuta nel marzo del 1956; la convenzione non è ancora entrata in vigore. Mi pare che un esempio più marcato, più evidente, di incapacità e di malvolere della Giunta regionale, non si possa dare. Ci troviamo di fronte alla impotenza della Giunta regionale, non dico a risolvere i grandi problemi della Sardegna, ma addirittura a stipulare un contratto. Il Banco di Sardegna, che è l'Istituto gestore designato e con il quale la convenzione deve intervenire, evidentemente si oppone — con forza superiore a quella stessa della Giunta — agli interessi dei pastori, degli allevatori, degli agricoltori sardi che attendono di poter ottenere il credito che la legge prevede.

E' questo un fatto che va denunciato all'opinione pubblica e al Consiglio. La proposta di legge che discutiamo, ripeto, giunge opportunamente ma, ancora una volta, dobbiamo dire che non è dovuta alla iniziativa della Giunta

regionale, la quale avrebbe lasciato tranquillamente trascorrere altri mesi, avrebbe lasciato che i coltivatori e gli allevatori interessati aspettassero per chi sa ancora quanto tempo, se non vi fosse stata — dobbiamo riconoscerlo — la vigile attenzione dell'onorevole Serra; il quale, io penso, non è stato mosso dall'intento polemico di far risaltare i difetti della Giunta, ma dalla sua sensibilità alle istanze che giungono dalle campagne sarde.

Noi voteremo a favore di questa proposta di legge, perchè riteniamo che la abrogazione del terzo comma dell'articolo 18 della legge del 15 marzo 1956, numero 9, consenta agli allevatori e ai coltivatori, danneggiati dal maltempo, di accedere al credito finora non ottenuto. Però, nel contempo, protestiamo contro la Giunta regionale, che dimostra d'essere assolutamente insensibile ai problemi che più richiedono attenzione e attività. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, io devo esprimere alcune perplessità in attesa, come sempre, che i necessari chiarimenti giungano dal proponente. Se non erro, la proposta di legge muoverebbe dalla costatazione che la Giunta regionale non ha applicato la legge 15 marzo 1956, numero 9. L'articolo 18 della legge stabilisce, infatti, che « le domande relative dovranno essere presentate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 15, all'istituto gestore », e la mancata stipulazione della convenzione tra il Governo regionale ed il Banco di Sardegna avrebbe reso inoperante la legge approvata nello scorso anno, nè, quindi, alcun credito sarebbe stato finora concesso ai pastori e ai coltivatori danneggiati dal maltempo.

Evidentemente, risulta con certezza ai proponenti che la convenzione non è stata stipulata e che gli interessati non hanno potuto inoltrare le domande. E' vero, non è vero? Io non ho alcun motivo di mettere in dubbio quel che i proponenti affermano con tanta sicurezza, e non escludo perciò che la Giunta non abbia sti-

pulato in tempo utile la convenzione. Però, è necessario che questo dato di fatto, se perplessità non devono sussistere, venga chiarito e confermato e dai proponenti e dalla stessa Giunta. Dicano dunque se la convenzione è stata stipulata, e perchè, in caso contrario, non lo è stata.

Secondo punto: l'articolo 1 della proposta in discussione prevede l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 15 marzo 1956, numero 9; annulla, cioè, la disposizione secondo la quale le domande devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Era, a me sembra, questa, una cosa perfettamente inutile, perchè l'intero articolo 18 dispone per il solo esercizio 1956 e, se non si modifica la disposizione transitoria su questo punto, non ha senso affermare che devono essere accolte le domande presentate anche prima della stipulazione, perchè l'esercizio 1956 è già scaduto. La disposizione transitoria interessa soltanto l'esercizio '56, o almeno questo è il senso che se ne ricava, e che è confermato dall'articolo 2 della presente proposta, il quale recita: « Le domande che, ai fini del predetto articolo 18, risultano presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno istruite e deliberate a sensi e con le modalità di cui alla medesima disposizione ». Ciò significa, se mal non intendo, che la nuova proposta di legge non riguarda il credito agrario in generale, previsto dalla legge del 15 marzo 1956, ma soltanto il credito speciale e le particolari provvidenze disposte a favore di danneggiati dal maltempo. Perciò, io penso che dell'articolo 18 non sia sufficiente abrogare soltanto il terzo comma, e che più convenga, invece, se le correzioni debbono avere e mantenere una pratica importanza, modificarlo interamente, in modo che non si intenda riferito soltanto nell'esercizio 1956. Questa è la mia perplessità, onorevole Serra; non vorrei che si creassero contrasti fra due leggi. Ed ecco perchè, a dir la verità, fino a questo momento, io non vedo quale importante modifica, la proposta di legge apporti alla disposizione transitoria della legge in vigore.

V'è un'altra considerazione da fare: conviene

a noi mantenere quella disposizione transitoria, e, in tal modo, destinare, come per il 1956 abbiamo destinato, il miliardo messo a disposizione del credito agrario, soltanto a coloro che hanno ricevuto danno dal maltempo? La verità, a mio parere, è questa: coloro che avevano bisogno del credito per coprire i danni subiti dal maltempo, quelli che hanno appreso l'esistenza della legge, hanno certamente presentato le domande, senza chiedersi se la convenzione sia stata, o no, stipulata. E allora vorremmo sapere dalla Giunta quanta parte di quel miliardo, affidato al Banco di Sardegna, è stata già spesa.

COVACIVICH (D.C.). Lo dirò io, stia tranquillo: neppure una lira.

ZUCCA (P.S.I.). Io mi sono rivolto alla Giunta, ed è la Giunta che deve rispondere. Quale parte del miliardo è stata utilizzata nel 1956 in applicazione delle disposizioni transitorie dell'articolo 18? I casi possono essere due: o il miliardo è stato completamente utilizzato, e allora non sorge alcun problema; oppure ne è stata utilizzata una piccola parte, o addirittura — come mi suggerisce il collega Covacivich — non ne è stata spesa neppure una lira, e allora è chiaro che noi possiamo, ancora oggi, a distanza di tre anni, destinarlo a favore di allevatori ed agricoltori danneggiati dal maltempo.

CHERCHI (P.C.I.). E' trascorso soltanto un anno!

ZUCCA (P.S.I.). No, i danni si sono verificati tre anni or sono. La legge è entrata in vigore da un anno. Possiamo, quindi, destinare il miliardo soltanto ai danneggiati dal maltempo? Questo è il punto. Mentre una simile disposizione aveva un valore l'anno scorso, quando la legge è stata approvata, oggi potrebbe non corrispondere ad una giusta e produttiva distribuzione di credito agli allevatori e agli agricoltori. A mio avviso, noi potremmo, al massimo, prevedere una concessione preferenziale per chi abbia subito danni dai rigori di quell'inverno funesto, ma destinare tutto il mi-

liardo a questo scopo a un anno di distanza, sarebbe un errore.

Io non pretendo di aver ragione, e può darsi anche che non abbia bene inteso, però ho la impressione che questa proposta di legge sia inutile e, se interpretata come proroga della disposizione dell'articolo 18, anche dannosa, perchè lascerebbe inutilizzata gran parte del miliardo: e ciò significherebbe che il Banco di Sardegna lo utilizzerebbe per scopi diversi da quelli voluti dalla Regione. Il miliardo — ricordiamolo — è nelle casse del Banco di Sardegna, e, anche se teoricamente si tratta di un fondo separato, in pratica il Banco mette in circolazione anche questi capitali, i quali, anzichè giungere agli allevatori e agli agricoltori, alimentano probabilmente il credito ordinario.

Io chiedo perciò i chiarimenti che mi sembrano indispensabili, per evitare che questa proposta di legge, pur motivata dalla necessità di mettere in movimento il meccanismo burocratico dell'Amministrazione regionale, frenato dalla mancata convenzione, diventi inutile o addirittura dannosa permettendo di utilizzare, per altri scopi, una parte dei fondi destinati dalla legge 15 marzo 1956 a risollevere la precaria situazione economico-finanziaria dei coltivatori ed allevatori sardi, danneggiati dal maltempo. (Consensi).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Volevo soltanto, quale presentatore, ed in attesa che venga data facoltà di parlare all'onorevole Serra, fare una osservazione alla quale non abbiamo pensato prima. Per noi lo scopo della proposta di legge è quello di applicare immediatamente la vecchia legge, perchè la convenzione è stata finalmente perfezionata. Il comma che si propone di abrogare, disponeva, come ricorderete, che le domande dovessero essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Il nostro pensiero è questo: la legge è stata fatta da quasi un anno; coloro che dovevano presentare le domande le hanno presentate;

queste debbono essere subito istruite senza attendere oltre. Una volta accontentati gli agricoltori e gli allevatori danneggiati dalla calamità, i fondi rimanenti saranno devoluti ai piccoli proprietari ed agli allevatori secondo le norme generali in vigore.

Mi si osserva che, soppresso il terzo comma dell'articolo 18, occorre fissare un termine alla presentazione delle domande, che potrebbe anche essere di 15 giorni, perchè diversamente potremmo incorrere nel rinvio della legge. Esaminerò attentamente l'osservazione che è stata mossa e, se ne sarà il caso, presenterò un particolare emendamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Ringrazio i colleghi che sono intervenuti del contributo che hanno dato alla discussione di questa proposta di legge. Avrei gradito, però, in qualche caso, che si fosse prestata una maggiore attenzione alla relazione dei proponenti, nella quale è scritto: « Risulta che la predetta convenzione è stata stipulata, approvata e sottoposta al controllo di legge ». Non è vero, quindi, che sia stata ignorata l'esistenza della convenzione; anzi, essa è stata esplicitamente affermata. Stamane sono anche in grado di comunicare che la convenzione è stata approvata dalla Corte dei Conti, e può, ormai, ritenersi operante. Questo per essere esatti.

La legge numero 9 del 15 marzo 1956, con una disponibilità iniziale di un miliardo di lire, (disponibile per la prima metà dal '51 e per la parte rimanente dal '52) come si ricorderà, istituiva un fondo di rotazione per il credito agrario destinato alla piccola proprietà contadina e ad integrare le provvidenze della legge Fanfani. Si ricorderà anche quanto laboriosa sia stata la preparazione di quella legge. Io rammento che un piccolo comitato di consiglieri, di Assessori, di funzionari, lavorò tutta una notte per giungere ad una conclusione e superare i contrastanti pareri. Accadde questo il 15 marzo '56. Certo, sarebbe stato desiderabile che la convenzione si fosse potuta stipu-

lare e fare entrare in vigore in più breve periodo di tempo: noi non sappiamo, e soltanto la Giunta potrà dirci perchè così non sia avvenuto. Il noto spirito di collaborazione che ci anima ha suggerito la presentazione di questa proposta di legge. Soltanto casualmente, conversando con alcuni agricoltori danneggiati dal maltempo e che avevano presentato domanda, apprendemmo, il 19 marzo, come stessero le cose. Io ed altri colleghi con i quali preparammo anche il testo della legge regionale numero 9, abbiamo, dopo qualche giorno, presentato questa proposta, che il Consiglio giudicherà se rispondente, o no, ai fini che si propone. Noi riteniamo che ogni indugio debba essere superato: il miliardo è effettivamente disponibile dal 1951-1952, il fondo è costituito, la convenzione è ormai operante.

La convenzione interessa, evidentemente, gli scopi generali e permanenti e quelli transitori della legge. La parte transitoria — voluta, determinata, allora, da un emendamento del collega Dessanay — è ormai decaduta perchè l'esercizio '56 è chiuso. L'articolo 18, che contiene appunto le norme transitorie, relative a quel solo esercizio, dispone, come è stato ricordato, che le domande devono essere presentate « entro tre mesi dalla entrata in vigore della convenzione », ma non afferma che devono essere presentate soltanto in quei tre mesi. Vi possono essere quindi domande già presentate, come infatti vi sono e come in questo momento mi è stato confermato, per telefono, da Sassari. Non so dire, ora, a quale importo complessivo esse assommino.

Ciò significa, onorevoli consiglieri, che chi ha letto la legge numero 9 ha ritenuto che il termine « entro tre mesi » non escludesse la possibilità di inoltrare domande prima che la convenzione entrasse in vigore, e che escludesse soltanto che le domande potessero presentarsi dopo che tre mesi dall'entrata in vigore fossero trascorsi. Che cosa accade, dunque? Io non affermo che chi ha inoltrato domanda abbia acquisito un vero e proprio diritto; può trattarsi, a mio avviso, soltanto di un interesse legittimo: è dato a chiunque di chiedere, ma è facoltà dell'Amministrazione concedere. Non di-

ritto soggettivo, ripeto, ma interesse legittimo. Però, a parte la distinzione tra diritto e interesse, e ogni più sottile classificazione dei vari interessi occasionalmente protetti, certo è che noi non possiamo ignorare chi da un anno attende il credito richiesto per coprire i danni dovuti al maltempo.

Questo è, dunque, il nostro proposito: occorre abolire quella disposizione transitoria sostituendola però con altra, anche transitoria, come è quella contenuta nell'articolo 2 della proposta, la quale dispone che « le domande che, ai fini del predetto articolo 18 (intese cioè ad ottenere le provvidenze disposte per i danni subiti dal maltempo) risultano presentate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, saranno istruite e deliberate a sensi e con le modalità di cui alla medesima disposizione ».

Il collega Zucca diceva: l'esercizio 1956 è chiuso, quindi non sarà più possibile riferirvisi. Io non intendo impartire lezioni ad alcuno, però elementari cognizioni di contabilità pubblica insegnano che quando una spesa è voluta per legge, e non risulta effettuata nell'esercizio al quale si riferisce, la Giunta, con deliberazione, sia pure provvisoria, blocca i fondi relativi sino al 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello scaduto. La Giunta regionale, certamente, avrà provveduto, con sua deliberazione, nel senso voluto dalla legge. Se così è, e l'Assessore potrà darne conferma, tutti i decreti che verranno emanati per concessioni che si richiamano a quel fondo, possono e devono riferirsi all'esercizio 1956. E' indubbio. Io non so in che modo è stata stesa la convenzione, ma potrà darcene notizia l'Assessore. Ma se, effettivamente, si tratta di un fondo autonomo che, come dice la legge, deve essere amministrato dal Banco di Sardegna, senza particolari interventi dell'Assessore per le singole pratiche, siamo più che mai lontani dal pericolo che l'onorevole Zucca sembra temere. Perché non si tratta di applicare una legge, mediante l'esecuzione di singoli decreti dell'Amministrazione regionale, ma di versare un miliardo al Banco di Sardegna il quale concederà ai richiedenti quanto sarà deciso nella definizione delle singole pratiche. Il fatto, perciò, che l'esercizio finanziario 1956

è ormai chiuso, non può avere influenza alcuna nell'applicazione della legge.

Io penso che la proposta di legge sia anche formalmente corretta, però mi dichiaro disposto, dopo aver sentito la risposta dell'Assessore, e gli altri colleghi che eventualmente interverranno nella discussione, ad accettare qualsiasi emendamento che si dimostri utile e opportuno sotto l'aspetto giuridico, o finanziario o pratico.

Quello che fundamentalmente interessa è utilizzare i nostri fondi, dei quali gli istituti gestori — Banca del Lavoro e Banco di Sardegna — godono gli interessi, senza alcun vantaggio degli allevatori ed agricoltori sardi. Occorre che i fondi siano immediatamente sbloccati: noi sappiamo quale grande importanza essi possono avere per la nostra agricoltura. Mi limito a ricordare soltanto la discussione in atto sulla proroga delle provvidenze e sui contributi per l'acquisto dei mangimi. Mi pare che, in un modo o nell'altro, bisogna con urgenza provvedere perchè il miliardo non rimanga per altri due mesi bloccato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Serra, non intervegno nella discussione quale Presidente, ma soltanto per chiederle un chiarimento. La Presidenza d'altronde, ottenuto il chiarimento, potrà, a questo proposito, rimuovere ogni dubbio che impedisca un sollecito e spedito dibattito.

Vorrei chiederle se, nell'articolo 2, là dove è scritto: « saranno istruite e deliberate a sensi e con le modalità di cui alla medesima disposizione », ci si riferisca all'articolo 18 della legge numero 9. Se così è, non mi pare che in quest'ultimo articolo vengano previste particolari modalità, oltre quelle riportate nel capoverso che recita: « agli effetti del presente articolo è equiparato alle operazioni di credito e di esercizio lo sconto di contributi in capitale per operazioni di miglioramento fondiario ». Le sarei grato se volesse chiarire. In sede di coordinamento sarà necessario non sussista dubbio alcuno.

SERRA (D.C.). Le modalità richiamate nell'articolo 2, che è norma transitoria, sono quel-

le contenute nell'articolo 18 della legge numero 9, e più precisamente si riferiscono alla durata massima di un anno, e all'importo non superiore alle 200.000 lire per azienda, da concedersi agli allevatori ed agricoltori danneggiati dal maltempo.

L'interesse per tali prestiti è fissato nella misura del 3 e mezzo per cento, ed è equiparato alle operazioni di credito e di esercizio lo sconto di contributi in capitale per operazioni di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. E le istruzioni e le modalità?...

SERRA (D.C.). Sono quelle normali di gestione dei fondi.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Non vorrei sembrare ostinato, ma nell'interesse di approvare una legge che possa trovare pratica applicazione, debbo confessare che i chiarimenti del collega Serra non hanno allontanato le mie perplessità. Il problema rimane sempre aperto. Quando l'onorevole Serra afferma che il Banco di Sardegna ha bloccato quel miliardo per applicare la norma transitoria della legge, io sostengo che il Banco di Sardegna ne aveva l'obbligo solo per l'esercizio 1956, e che, alla mezzanotte del 31 dicembre 1956 tale obbligo è venuto meno. Noi potremmo richiamarlo soltanto con una nuova legge.

Onorevole Serra, il Banco di Sardegna non ha più, dal primo gennaio 1957, l'obbligo di destinare un fondo di un miliardo agli scopi previsti dall'articolo 18. Il fondo amministrativo dalla Banca è stato bloccato, ai fini transitori dell'articolo 18, per il solo esercizio 1956. Dalla mezzanotte del 31 dicembre 1956 la Banca amministra il fondo secondo i fini generali della legge: destina, cioè, il miliardo agli scopi che la legge regionale del 15 marzo 1956 si propone. La norma transitoria ha ormai perduto ogni efficacia: su questo punto non può esservi dubbio.

Ora, io sostengo che finchè rimane in vigore l'articolo 18 e sussista il riferimento all'esercizio 1956, anche l'articolo 2 della proposta di legge che discutiamo è destinato a non avere efficacia alcuna. Il Banco di Sardegna può sempre riferirsi al primo comma dell'articolo 18 ed affermare di avere avuto un preciso obbligo per l'esercizio 1956, ma che in quello successivo deve, per legge, amministrare il fondo secondo i fini generali della legge stessa, eccetto che intervenga altra legge che proroghi per l'anno 1957 le norme transitorie. Non v'è altra possibilità: in caso diverso il Banco non sarà tenuto a tener conto delle domande, perchè non ne ha più l'obbligo.

Ma, d'altra parte, se l'articolo 2 della nuova proposta conterrà la proroga della norma transitoria, che cosa accadrà? In questo caso noi bloccheremmo tutto intero il miliardo ancora una volta, e il Banco di Sardegna dovrà soltanto accogliere le domande degli allevatori ed agricoltori danneggiati dal maltempo. In modo diverso, a mio avviso, occorre risolvere la questione. Se è vero che la convenzione non è ancora operante, è anche vero che tutte le domande presentate, o nel 1956 o nel 1957, sono state presentate fuori dai termini previsti dalla legge, la quale dice: « entro tre mesi dalla entrata in vigore » e non « prima dell'entrata in vigore ».

Occorre una sanatoria per tutte queste domande, senza però bloccare tutto il miliardo, e in modo che, una volta esaurito, i fondi possano essere amministrati secondo gli scopi generali della legge.

Ecco perchè, onorevole Serra, la proposta di legge ha lasciato e tuttora lascia in me fondate perplessità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, ho seguito con interesse la discussione su questa proposta, il cui unico scopo è quello di rendere operante la legge numero 9, che, per motivi vari, illustrati

anche nel corso del dibattito, ancora non lo è. In realtà, le leggi si fanno a tavolino, e incontrano poi, nella loro pratica attuazione, notevoli difficoltà, specialmente quando interessino gli istituti di credito, i quali sono soliti mettere i punti sulle i come, del resto, è richiesto dalla natura stessa delle questioni finanziarie.

Non penso che questo accada soltanto alle leggi regionali e che si tratti di una nostra particolare manchevolezza. Anche la applicazione di quelle nazionali urta a volte contro grandi difficoltà di ordine pratico e basterebbe, a questo proposito, ricordare la legge numero 1309 dello Stato. Essa prevedeva, come tutti ricordiamo, una così complessa serie di interventi finanziari, da rendere poi praticamente impossibile il coordinamento; pareva un ingranaggio i cui elementi, dotati di movimento autonomo, non riuscissero ad operare secondo i fini generali della legge. Intervenne allora la Regione e ne rese possibile l'applicazione almeno parziale.

Difficoltà analoghe ha presentato la legge regionale concernente provvidenze a favore dell'agricoltura. Altro non è, infatti, questa legge, che la necessaria conseguenza di un'altra, e precisamente di quella numero 21, con la quale veniva istituito il famoso fondo di dotazione. Tale fondo rimase inoperante fino al momento in cui non ne consentirono la utilizzazione altre leggi, come quella sulle cambiali agrarie e la legge numero 9 del 15 marzo 1956, che dispose la concessione di prestiti di esercizio a favore di agricoltori ed allevatori danneggiati dal maltempo dell'inverno 1956.

Indubbiamente, parlando dai banchi del Consiglio, e non da quelli della Giunta, io avrei, come gli onorevoli consiglieri intervenuti nella discussione, lamentato energicamente il ritardo con il quale questa legge viene applicata. Dirò di più: io stesso, quale Assessore, non posso non lamentarmene. Ma occorre comprendere che il ritardo non è completamente imputabile alla Giunta. I fondi con i quali doveva assicurarsi il funzionamento non erano nelle nostre Casse, pronti per essere versati all'Istituto di credito. Dovevano a noi pervenire da altre fonti e, in particolare, dall'ultima rata del mutuo che

risale al 1951, ma che non era stato ancora perfezionato. E trattare la stipulazione di un mutuo, e sia pure per una ultima rata, non è cosa semplice: ha richiesto viaggi, consultazioni, riunioni, proposte e controproposte. Tutto questo ha naturalmente ritardato il versamento dei fondi all'Istituto di credito, e la pratica applicazione della legge. Si è così giunti alla stipulazione della convenzione, (ormai registrata presso la Corte dei Conti, come l'onorevole Serra ha annunciato), che ha richiesto molto tempo perchè, attentamente studiata nei particolari, rispondesse alle necessarie garanzie che l'Amministrazione deve avere, trattandosi di così notevole somma destinata a così imponente problema della nostra economia.

A me sembra che la modifica proposta sia indispensabile perchè la legge diventi operante. La difficoltà da tutti riscontrata e illustrata è determinata dal fatto che il termine per la presentazione delle domande non decorre dalla pubblicazione della legge ma dalla entrata in vigore della convenzione. Poichè la convenzione soltanto recentemente è stata stipulata, si dovrebbe concludere per la validità delle sole domande che verranno presentate nei prossimi tre mesi. E' bene, perciò, che il termine disposto venga soppresso e si dia alla legge la possibilità di una maggiore estensione e di una immediata applicazione. Giustamente il collega Zucca affermava che il meccanismo di questa legge era stato bloccato dalla mancanza della convenzione; dobbiamo riconoscerlo; dobbiamo anche riconoscere che la convenzione mancava per i motivi che vi ho esposto, e che sarebbe stata augurabile una più sollecita applicazione della legge.

Quanto all'utile che l'Istituto gestore avrebbe ottenuto dal deposito di fondi inutilizzati, giova osservare che, pur trattandosi di una considerazione pertinente, nel caso particolare il versamento è ancora troppo recente e l'utile non può avere raggiunto le proporzioni pretese.

Mi sembra importante invece la questione sollevata dall'onorevole Serra e discussa dall'onorevole Zucca sulla validità delle domande presentate, e sui termini fissati dall'articolo 18 e dalle norme transitorie. Io penso che la leg-

ge si riferisca alle calamità naturali del 1956 e a quelle soltanto. Il nostro proposito, quando votammo la legge era quello di sostenere e aiutare gli allevatori e gli agricoltori danneggiati dal maltempo nell'inverno 1956. Ma, diciamo pure con franchezza, nè gli allevatori nè gli agricoltori ne hanno potuto trarre beneficio alcuno per il modo contraddittorio con cui i termini di presentazione sulle domande sono stati fissati. Non è vero, però, che sia possibile, ora, estendere i benefici previsti, e ritenere valide le domande che possano eventualmente riferirsi a danni provocati da calamità naturali e da inclemenza del clima, in periodi successivi al 1956. E' possibile, invece, perchè risponde allo scopo della legge, estenderla a tutti gli agricoltori che nel 1956 hanno avuto danni, ma non hanno presentato domande per un qualunque motivo; è possibile, ed anzi doveroso ritenere valide le domande presentate nel 1956: se così non fosse, una difficoltà di carattere tecnico e formale escluderebbe dai benefici disposti chi ha subito danni e ha inoltrato domanda.

ZUCCA (P.S.I.). Non si tratta di questo.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Può darsi che io abbia inteso male, perchè vedo che l'onorevole Zucca mi contraddice...

ZUCCA (P.S.I.). La questione fondamentale è quella dell'esercizio. Ci interessa sapere, cioè, se il riferimento contenuto nella legge all'« esercizio 1956 », impedisca di concedere i crediti oggi.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Io penso che debbano, oggi, essere concessi. In caso contrario la legge rimarrà inoperante.

ZUCCA (P.S.I.). Allora bisogna modificare l'articolo 18.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Penso che sia possibile. Ho visto che anche l'onorevole Covacovich si è riservato di approfondire questo punto. Io — e credo anche la Giunta — rite-

nevo francamente che la proposta di legge risolvesse implicitamente la questione. Mi sembrerebbe piuttosto paradossale se, approvando questa proposta, bloccassimo la applicazione della legge una seconda volta, riferendola esclusivamente a quelle domande che sono state presentate. Noi crediamo che tutti gli agricoltori che nel 1956 hanno subito quei danni, debbano beneficiarne. I relativi provvedimenti di concessione dei crediti non possono non essere adottati nel 1957, perchè non è possibile tornare indietro nel tempo. In questo esercizio e con la modifica che questa proposta intende apportare, i termini di tre mesi potrebbero decorrere o dalla data della convenzione o dalla data dell'applicazione della legge. Noi dovremmo, a mio avviso, consentire l'applicazione integrale della legge. Nessun dubbio mi era a questo proposito sorto, e soltanto nel corso di questo dibattito sono venute chiarendosi alcune difficoltà dovute al testo della legge che, come ha affermato l'onorevole Presidente del Consiglio, potrebbero essere superate in sede di coordinamento. In ogni caso io intendo che i danni ai quali la legge fa riferimento sono soltanto quelli subiti dagli allevatori e dagli agricoltori nel 1956. Io non sono contrario alla presentazione di qualche emendamento che renda più chiaro il disposto della legge. Ritengo, anzi, che una maggiore chiarezza rappresenti sempre un vantaggio.

Ringrazio ora gli onorevoli consiglieri che con tanta diligenza e attenzione hanno partecipato al dibattito, rendendo possibile la sollecita applicazione di una legge di importanza fondamentale per gli agricoltori e gli allevatori, che attendono la concessione delle provvidenze disposte. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Dichiaro che mi asterrò dal voto per i seguenti motivi.

Pare, dalle dichiarazioni dell'Assessore, che anche la Giunta ritenga necessaria, se non addirittura indispensabile, l'approvazione di que-

sta proposta per la pratica applicazione della legge alla quale si riferisce.

Mi sorprende, però, e non mi spiego a rigor di logica, perchè, se la Giunta la ritiene tale, non ne abbia assunto l'iniziativa. Sussistono, quindi, sotto questo aspetto, una certa sorpresa e non sufficiente chiarezza.

In secondo luogo, nessuno può negare che il testo dell'articolo 18 della legge regionale 15 marzo 1956, numero 9, sia molto infelice. L'osservazione sollevata dal collega Zucca non mi sembra di poco conto. Non si tratta di dubitare della possibilità giuridica della Giunta di impegnare i fondi: di questo io credo non dubiti neppure l'onorevole Zucca. Lo stesso Assessore ci ha detto che gli istituti di credito usano stipulare le convenzioni mettendo i punti sulle i, e il pericolo è che l'istituto gestore ritenga di non dover concedere i mutui, previsti in via provvisoria dall'articolo 18 della legge, nell'esercizio finanziario 1957, il solo nel quale è ormai possibile corrispondere alle domande presentate e a quelle altre che potrebbero esserlo ancora secondo questa proposta di legge, che proroga i termini, se non sbaglio, sino alla sua pubblicazione.

In terzo luogo, se una disposizione, come quella contenuta nell'articolo 2 di questa proposta, si ritiene necessaria, mi sembra inutile che il nuovo termine venga concesso sino alla entrata in vigore della legge. Sarebbe infatti un nuovo termine puramente fittizio, quello che decorresse dalla pubblicazione alla entrata in vigore della nuova legge, perchè nell'articolo 3 è scritto: « La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione ». Un nuovo termine non v'è, perchè nessuno è tenuto a conoscere la legge prima che venga pubblicata, e noi commetteremmo l'assurdo di far scadere i nuovi termini, che ci proponiamo di concedere, nello stesso giorno in cui la legge viene pubblicata ed entra in vigore.

E, infine, la legge alla quale questa proposta si riferisce è una legge che, a suo tempo, non approvai, non per il contenuto, ma per la forma che aveva assunto. E' una legge macchino-

sa, e di questa artificiosa complessità è stata una chiara conferma l'intervento dell'onorevole Assessore, il quale ha dichiarato che la stipulazione della convenzione ha richiesto molto tempo per le difficoltà create dalle diverse destinazioni, date al fondo dalla stessa legge che il fondo ha istituito.

Non voglio assumermi la responsabilità di creare nuove difficoltà. Noi non conosciamo il testo della convenzione stipulata dall'istituto di credito con i punti sulla i. Gli istituti di credito amministrano danaro altrui e bene fanno quando si preoccupano di amministrarlo secondo i fini stabiliti dalla legge, e io penso che l'istituto gestore, nel caso che ci interessa, si sia preoccupato di precisare le questioni che interessano quel tale « esercizio 1956 », così infelicitamente richiamato nell'articolo 18 della legge regionale numero 9: quel tale esercizio, cioè, soltanto nel corso del quale i fondi potevano avere una destinazione diversa da quella generale che la legge prevede. L'articolo 18 era stato votato dal Consiglio, e anche da me accettato, per colmare il vuoto che la legislazione statale lasciava proprio per quanto si riferisce ai danneggiati dal maltempo, e non vorrei, ora, che da questa convenzione, che non conosco, e dalla approvazione di questa nuova proposta di legge venisse determinata la chiusura del credito, sia pure per un solo anno, a coloro che hanno subito i danni dovuti al rigore dell'inverno 1956.

Sorpreso da tante perplessità, preferisco non contribuire a modificare lo stato di fatto e di diritto che, in ogni caso, con la approvazione della convenzione è stato ormai creato, e che rende possibile la entrata in vigore della legge. Io dubito, cioè, che queste modificazioni, anzichè rendere immediatamente operante il fondo istituito, creino altre difficoltà e che l'istituto di credito chiederà siano risolte. Se almeno conoscessi la convenzione, potrei dire se la Giunta, tenendo conto del tempo che è trascorso, ha saputo farvi includere disposizioni che consentano la destinazione di quei fondi ai danneggiati dal maltempo, in un esercizio diverso da quello del 1956.

D'altra parte, nella legge, che cosa era previsto? Era previsto che a quello specifico e

temporaneo impiego i fondi potessero essere destinati a favore di quanti ne avessero fatto domanda entro tre mesi dalla approvazione della convenzione. Ora che la convenzione è stata approvata, sussiste davvero il fondamentale interesse di prorogare il termine di altri due o tre mesi. Soprattutto perchè conosco chi ne ha preso l'iniziativa, comprendo che la presentazione di questa proposta di legge è stata determinata dal lodevolissimo proposito di creare le condizioni per la pratica applicazione della legge regionale numero 9. Certamente io approvo tale proposito, nè vi è alcuno che ne disenta, però ritengo — ripeto — che il beneficio che dalla proposta di legge può trarsi sia molto ipotetico, e che sussistano, invece, chiari pericoli di giungere a risultati opposti a quelli che ci proponiamo. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, a firma dell'onorevole Serra.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, le difficoltà e i diversi pareri emersi nel corso della discussione consigliano, a mio avviso, di rinviare la proposta di legge alla Commissione finanze.

La Commissione potrebbe riesaminarla questa sera, e il Consiglio riprenderne domani la discussione. Io la prego di considerare favorevolmente questa mia richiesta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. La Giunta accetta la proposta dell'onorevole Zucca.

PRESIDENTE. La proposta di legge presentata dai consiglieri Serra, Covacovich e Castaldi verrà rinviata alla Commissione finanze.

Il Consiglio riprenderà i suoi lavori domani mattina alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957